

Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

Ultima modifica: Sabato, 11 Aprile 2026 17:07

Visite: 100963

(1) (2) (6) (16) (17) (18) (19) (20)

1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'[articolo 89](#), comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8. (3) (4) (5)

4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'[articolo 89](#), comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati. (3) (4) (5) (9)

6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'[allegato I-bis](#) annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato [allegato I-bis](#), i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, divenute definitive.

7-bis. Per le fattispecie di violazioni di cui all'[allegato I-bis](#), numeri 21 e 24 (13), la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale (13) di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. A tal fine, l'Ispettorato nazionale del lavoro utilizza, altresì, le informazioni contenute nel Portale nazionale del sommerso

Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

Ultima modifica: Sabato, 11 Aprile 2026 17:07

Visite: 100963

(PNS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. (10) (18)

8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Le competenti procure della Repubblica trasmettono, salvo quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, tempestivamente all'Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie alla adozione dei provvedimenti di cui al presente comma. Tali provvedimenti sono assunti previa valutazione (14) degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni. (11) (18) Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 14](#), comma 14.

9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 e le risultanze dei verbali notificati di cui al comma 7-bis (15) sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'[articolo 89](#), comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'[articolo 14](#).

11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato [articolo 89](#), comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 12.000 (12) (18), non soggetta alla procedura di diffida di cui all'[articolo 301-bis](#) del presente decreto, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'[articolo 89](#), comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente. (7) (8)

12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'[articolo 8](#) del presente decreto.

13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.

14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

[nota]Note

(1) Articolo così sostituito dall'Art. 29 c. 19 lett. a) del Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR.

(2) Articolo così sostituito dall'Art. 29 c. 19 lett. a) della Legge 29 aprile 2024 n. 56 di conversione del Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR

(3) Decreto 18 settembre 2024 n. 132 - Regolamento attuativo patente a crediti

(4) Circolare INL n. 4 del 23 Settembre 2024 - D.M. 18 settembre 2024 n. 132 - prime indicazioni

Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

Ultima modifica: Sabato, 11 Aprile 2026 17:07

Visite: 100963

- [\(5\) Modello Autocertificazione requisiti patente a crediti - Allegato Circolare INL n. 4 del 23 Settembre 2024](#)
- [\(6\) Istruzioni INL portale INL patente a crediti 01.10.2024](#)
- [\(7\) Nota INL n. 9326 del 9 dicembre 2024 - Patente a crediti - regime sanzionatorio](#)
- [\(8\) Nota INL n. 964 del 04 giugno 2025 - Patente a crediti - disconoscimento natura autonoma rapporto di lavoro con Ditta individuale artigiana](#)
- [\(9\) Nota INL n. 288 del 15 luglio 2025 - Riconoscimento crediti aggiuntivi](#)
- [\(10\) Comma inserito dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159 Misure urgenti tutela salute e sicurezza](#)
- [\(11\) Periodo inserito dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159 Misure urgenti tutela salute e sicurezza](#)
- [\(12\) Parole "euro 6.000 sostituite da "euro 12.000" dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159 Misure urgenti tutela salute e sicurezza](#)
- [\(13\) Comma modificato dalla Legge 29 dicembre 2025 n. 198 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159](#)
- [\(14\) Comma modificato dalla Legge 29 dicembre 2025 n. 198 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159](#)
- [\(15\) Comma modificato dalla Legge 29 dicembre 2025 n. 198 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159](#)
- [\(16\) Nota INL n. 1496 del 29 luglio 2025 - Nuovo sistema di gestione della Patente a Crediti - Indicazioni operative per gli Uffici Territoriali.](#)
- [\(17\) Nota INL n. 609 del 22 gennaio 2026 - Patente a crediti e decurtazioni per lavoro "nero".](#)
- [\(18\) Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026 - D.L. n. 159/2025 Misure urgenti SSL e protezione civile.](#)
- [\(19\) Decreto direttoriale n. 24 del 6 marzo 2026 - Commissioni territoriali recupero crediti.](#)
- [\(20\) Circolare I.N.A.I.L. n. 12 del 10 aprile 2026 - In merito al Decreto direttoriale n. 24 del 6 marzo 2026.\[/nota\]](#)

[nota]Prassi

Nota INL prot. n. 521 del 13 marzo 2024 Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"[/nota]